

EMILIAMBIENTE SPA



**REGOLAMENTO
PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI
LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

(Approvato dall’ Organo Amministrativo nella seduta del 21.06.2023)

PREAMBOLO

EmiliAmbiente S.p.A., di seguito denominata Società, è un'impresa pubblica, affidataria in house della gestione del servizio idrico integrato in 11 Comuni della Provincia di Parma.

In particolare, l'attività espletata da EmiliAmbiente S.p.A. rientra nei *settori speciali* dei contratti pubblici come disciplinati dal Libro III del D.lgs 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito denominato semplicemente "Codice") e trova la sua definizione nell'art. 148 del citato Codice.

PARTE PRIMA

PRINCIPI E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1

Principi generali e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, redatto conformemente al codice etico approvato dall'Organo amministrativo in data 09/04/2015 (e s.m.i.) e al piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del Codice delle relative disposizioni normative e regolamentari di attuazione, dello Statuto, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l'attività negoziale della Società con riferimento alle attività, intese in senso stretto, espressamente indicate al riportato art. 148 ma anche ai contratti strumentali, sotto il profilo funzionale, allo svolgimento delle stesse che abbiano un importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria come definita dalle norme vigenti in materia (art. 14 del Codice).

Là ove compatibile, e per determinate materie (es: Responsabile Unico del Progetto; Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile; contabilità dei lavori; modifica dei contratti in corso di esecuzione; direzione dei lavori e dell'esecuzione) il presente Regolamento si applica anche alle procedure aventi importo superiore alle soglie comunitarie.

Il presente Regolamento non disciplina il conferimento degli incarichi professionali esterni di collaborazione e gli appalti elencati all'articolo 21 - rubricato "*Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi*"- della DIRETTIVA 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per la cui disciplina si rimanda alle leggi ordinarie (codice civile ecc.)

L'attività negoziale della Società si ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini istituzionali della Società;
- b) realizzazione della massima economicità, nei limiti del miglior perseguimento dei fini istituzionali dell'azienda;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e dei contraenti;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obbiettività ed imparzialità delle scelte.

A tali fini l'Azienda stimola la concorrenza fra i potenziali contraenti privati, garantendo agli stessi parità di condizioni nell'accesso alle procedure di aggiudicazione dei contratti.

ART. 2

Norme applicabili

Per quanto non previsto dal presente Regolamento o in contrasto con esso si applicano le norme vigenti che disciplinano l'affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.lgs. 36/2023 e relativi Allegati).

In caso di successive disposizioni normative in materia a modifica delle attuali indicazioni legislative, il presente Regolamento si intende automaticamente adeguato.

ART. 3

Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.

In tutti i contratti di appalto stipulati dalla Società deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso, ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.

In nessun contratto, può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in un'unica soluzione.

E' fatto divieto di frazionare artificiosamente gli appalti al fine di applicare la procedura di affidamento diretto di cui al successivo art.8.

E' invece incentivata la suddivisione in lotti per favorire la partecipazione alle procedure concorsuali delle micro-piccole-medie imprese ai sensi dell'art.58 del Codice.

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.

La stima deve essere effettuata al momento della pubblicazione del bando di gara, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la Stazione Appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.

Tutti gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.

ART. 4

Divieto di cessione del contratto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del Codice.

ART. 5

Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Conformemente a quanto previsto dall'art. 15 comma 2 del Codice e nel rispetto delle norme da esso stabilite, la Società individua con il presente Regolamento uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Progetto ("RUP").

La nomina del RUP è effettuata all'atto dell'approvazione dell'indizione della procedura di acquisto ovvero all'atto della programmazione degli acquisti, ove prevista. La competenza alla nomina del RUP è dell'Organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario dell'appalto (Organo amministrativo e/o Dirigente – si veda il successivo art.22 del presente Regolamento).

L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Responsabile dell'Area aziendale competente per l'intervento.

Per gli appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, il RUP deve essere un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.

La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice.

Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:

- a) di almeno un anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- b) di almeno tre anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

Per gli appalti di lavori, pari o superiori alle soglie di cui all'art. 14 del Codice il RUP deve essere un tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice.

Il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore di riferimento di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata e deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento di almeno cinque anni.

Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, un'adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Per gli appalti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata di almeno un anno per gli importi inferiori alle soglie.

Per gli appalti di forniture e servizi di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata di almeno tre anni per gli importi pari o superiori alle soglie.

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

Il RUP nello svolgimento della propria funzione potrà avvalersi di propria iniziativa e, dunque, direttamente, delle competenze aziendali.

Il RUP è nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al presente Regolamento.

Al RUP sono delegate le seguenti funzioni e correlati poteri:

- svolgere tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste nel presente Regolamento;
- curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure di acquisizione (in particolare: effettuare tutte le comunicazioni necessarie verso gli operatori, risponde ai chiarimenti richiesti in corso di gara, provvede in ordine alle ammissioni e alle esclusioni degli operatori economici nonché in ordine al soccorso istruttorio; provvede in relazione alle richieste di accesso ex L. 241/90 e artt. 35 e 36 del Codice; agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla normativa vigente; effettua in nome e per conto di EmiliAmbiente S.p.A. tutte le attività necessarie e propedeutiche all'aggiudicazione);
- quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, condurre le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
- verificare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 110 del Codice con facoltà, nel caso di gare da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di avvalersi della competenza della commissione giudicatrice;
- effettuare le verifiche e i controlli necessari e propedeutici alla stipula del contratto/ordine di acquisto;
- vigilare sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- effettuare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi;
- segnalare eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi;
- curare l'invio dei dati e delle comunicazioni obbligatorie all'ANAC, al SIMOG ed all'Osservatorio dei contratti pubblici riguardanti il contratto, il contraente e la procedura di scelta del contraente.

ART. 6

Albo Fornitori

La Società è dotata di un apposito elenco di Operatori economici (Albo Fornitori) formato secondo le modalità indicate nel "Regolamento per la formazione e la gestione dell'Albo Fornitori di EmiliAmbiente S.p.A."

L'Albo Fornitori viene di norma utilizzato per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture da effettuarsi mediante affidamento diretto e/o procedura negoziata senza bando per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 14 comma 2 del Codice.

Qualora il numero degli iscritti agli elenchi non sia sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza, ed ogni volta che il particolare oggetto o la specializzazione richiesta per l'affidamento posto a base di gara non consentano di utilizzare gli elenchi formati, EmiliAmbiente potrà interpellare, mediante indagini di mercato, anche altri soggetti non iscritti negli elenchi.

ART. 7

Modalità di individuazione degli Operatori economici da consultare in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia

Per l'acquisizione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si procede come segue:

- a) per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 150.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- b) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;
- c) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP di importo inferiore a euro 140.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più soggetti;
- d) per gli affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.14 del Codice (= euro 431.000), mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori).
- e) per gli affidamenti di incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP di importo pari o superiore a euro 140.000,00 e fino alle soglie di cui all'art.14 del Codice (= euro 431.000), mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori).
- f) per affidamenti di **lavori** di importo **pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00** mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori).
- g) per affidamenti di **lavori** di importo **pari o superiore a euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art.14 del codice (euro 5.382.000)** – salva la possibilità di ricorrere alle procedure individuate dalla Parte II del Libro III del Codice - mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (Albo Fornitori).

Gli Operatori economici/i soggetti a cui affidare direttamente un contratto saranno individuati **di norma** tra gli iscritti all'Albo fornitori di cui all'art. 6 del presente Regolamento, oppure, dal RUP il quale avrà cura di scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Gli operatori economici individuati dal RUP nelle modalità sopra indicate i quali non siano ancora iscritti all'Albo fornitori potranno essere aggiudicatari del contratto subordinatamente al completamento dell'iscrizione all'albo medesimo (di ciò verrà data evidenza nella richiesta di offerta). Tale previsione non si applica quando il valore dell'affidamento sia $\leq$ € 5.000,00.

Gli Operatori economici/i soggetti da consultare preliminarmente alla procedura negoziata senza bando di cui alle lettere d), e), f) g) saranno individuati **di norma** tra gli iscritti all'Albo fornitori di cui all'art. 6 del presente Regolamento, oppure, in una delle seguenti modalità:

- 1) mediante indagini di mercato da effettuarsi con avviso pubblicato sul profilo del committente per un periodo minimo di quindici giorni con la specifica dei requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione alla consultazione, il numero eventualmente massimo di operatori che saranno invitati a presentare offerta (in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate), i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante;
- 2) a cura del Responsabile del Progetto il quale avrà cura di scegliere soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali

Gli operatori economici non presenti nell'Albo fornitori di Emiliambiente i quali siano stati individuati nelle modalità sopra indicate (indagini di mercato/RUP) potranno essere aggiudicatari del contratto di cui alle procedure negoziate di cui alle lettere d), e), f) e g) subordinatamente al completamento dell'iscrizione all'albo medesimo.

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

ART. 8

Ulteriori modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture

Fermo quanto rappresentato all'articolo precedente, le procedure di acquisizione possono essere effettuate anche:

- mediante procedure gestite con sistemi telematici messi a disposizione da centrali di committenza (es. MEPA);
- mediante adesione a convenzioni stipulate dal MEF ai sensi dell'art. 26 L. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.;
- mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti.

Il RUP selezionerà la modalità di acquisizione più rispondente alla specificità dell'acquisto e in relazione alla normativa vigente per specifiche categorie merceologiche.

PARTE SECONDA

AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE RISPETTIVAMENTE A EURO 150.000 e 140.000

ART.9

Modalità di affidamento e scelta del contraente

Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a euro 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 Emiliaambiente procede mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.

La determina a contrarre (o l'atto equivalente) dovrà riportare le ragioni della scelta del fornitore in termini di possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale modalità si applica anche:

- all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a euro 140.000 quali, a titolo esemplificativo: incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione dei lavori e collaudo.
- all'affidamento dei servizi e dei servizi sociali e assimilati elencati nell'allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE.

ART.10

Redazione dell'ordine di acquisto

L'affidamento è disposto mediante apposita modulistica costituente atto equivalente alla "Determina a contrarre" in cui è contenuto il nominativo del fornitore selezionato, l'importo, la motivazione di tale scelta e la documentazione complementare (es: preventivi, documenti di progetto, documentazione sulla sicurezza ecc.).

L'Ufficio "Approvvigionamenti, acquisti" della Società curerà la redazione della lettera di affidamento la quale dovrà illustrare in modo sintetico e semplificato: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le ragioni della scelta del fornitore, il nominativo del RUP.

La lettera di affidamento dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- 3) modello per la comunicazione di attivazione di conto corrente dedicato anche in via non esclusiva ad appalti/commesse pubbliche;
- 4) ogni altra documentazione si ritenga necessaria.

Contestualmente all'affidamento l'Ufficio preposto provvederà ad attivare le verifiche circa l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Nel caso in cui all'atto dell'affidamento medesimo le citate verifiche non si siano ancora concluse, verrà inserita nella lettera di affidamento apposita clausola risolutiva espressa da far valere nel caso in cui taluna di dette verifiche non restituisca un esito positivo.

ART. 11

Affidamento di incarichi a "Professionisti tecnici"

I due articoli precedenti si applicano anche in caso di affidamento di incarichi professionali di tipo tecnico (es: rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo; frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi, misura – controllo e valutazione inquinamento acustico) di valore inferiore a euro 140.000.

PARTE TERZA

AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE RISPETTIVAMENTE A EURO 150.000/140.000 E INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART. 14 DEL CODICE

ART.12

Modalità di affidamento e scelta del contraente

Fatta salva la possibilità (esclusivamente nei casi nel prosieguo indicati) di ricorrere alle procedure ordinarie, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore rispettivamente a euro 150.000 e euro 140.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice si procede come specificato negli articoli successivi.

ART.13

Affidamento lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice

La Società procederà nelle modalità che di seguito si riportano:

- a) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nelle modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento;
- b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 (= 5.382.000), mediante ricorso alla **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati nelle modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento. In tale fattispecie viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di cui alla Parte II del Libro III del Codice.

ART.14

Affidamento servizi, forniture e incarichi a Professionisti tecnici di importo pari o superiore a euro 140.000 e inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice

La Società procederà nella modalità che di seguito si riporta:

- a) per affidamenti di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del codice (= euro 431.000) mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nelle modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento;
- b) per affidamenti di servizi sociali e assimilati e altri servizi elencati all'Allegato XIV del Codice (es. servizi legali ivi specificati) di importo pari o superiore a euro 140.000 e inferiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice (= euro 1.000.000) mediante **procedura negoziata senza bando** previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nelle modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento;
- c) per incarichi professionali di tipo tecnico (quali: rilievo, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo, frazionamenti ed accatastamenti, indagini e relazioni geologiche, servizi di consulenza per la valutazione di impatto ambientale, consulenza o collaborazione alla stesura di progetti, verifica di validazione e di progetti, certificazioni energetiche degli edifici, certificazione e prevenzione incendi, misura – controllo e valutazione inquinamento acustico) di importo pari o superiore a euro 140.000 e inferiore a euro 431.000 **mediante procedura**

negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati nelle modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento

ART. 15

Procedura negoziata senza bando

La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrarre assunta dall'Organo competente all'acquisizione nella quale devono essere indicati gli operatori economici da invitare fra quelli individuati secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente Regolamento.

Successivamente, mediante lettera d'invito e relativi allegati vengono trasmessi agli operatori economici tutti gli elementi che consentono la formulazione dell'offerta, tra cui almeno:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e l'importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla procedura;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 108 del Codice;
- i principali elementi contrattuali (penali, termini e modalità di pagamento, eventuale richiesta di garanzie ecc);
- il nominativo del RUP;
- il CIG e, se del caso, il CUP;
- in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, per appalti di lavori e servizi privi di interesse transfrontaliero certo, la previsione dell'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il capitolato tecnico e gli elenchi prezzi, se predisposti;
- lo schema di contratto.

La Stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e procede con la stipula del contratto e con le pubblicità e comunicazioni, così come indicato ai successivi artt. 24 e seguenti del presente Regolamento.

ART.16

Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, ai sensi dell'art. 140 del Codice, il RUP o altro tecnico di Emiliambiente può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 500.000 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica o privata incolumità.

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal RUP di norma tra gli iscritti all'albo fornitori di Emiliambiente S.p.A.

Per la disciplina delle presenti procedure si rinvia all'art.140 del Codice, ove compatibile con il settore di appartenenza di Emiliambiente, fatta eccezione per quanto segue:

- il termine previsto per la compilazione da parte del RUP o di altro tecnico di Emiliambiente della perizia giustificativa dei lavori di cui al comma 4 dell'art.140 è di 30 giorni dall'ordine di esecuzione;
- l'autocertificazione che gli affidatari dei lavori devono rendere ai sensi del comma 7 del medesimo art.140 deve essere prodotta in un termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto.

ART.17

Criteri di aggiudicazione

I criteri di aggiudicazione sono indicati nella lettera invito e/o nel disciplinare di gara.

In particolare, per gli affidamenti che avvengono mediante procedura negoziata senza bando o mediante procedura ordinaria, deve essere ivi precisato se, tenuto conto della natura dell'appalto, sia opportuno procedere, sulla base di quanto stabilito dall'art. 108 del codice, con:

- il criterio del prezzo più basso (determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; per gli appalti a corpo, il prezzo più basso è determinato anche mediante ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara);
- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Fanno eccezione le ipotesi di cui all'art.108 comma 2 del Codice (che di seguito si riportano) per le quali il criterio da utilizzare è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1 al Codice;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) gli affidamenti di appalto integrato;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.

Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella documentazione di gara sono stabiliti i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

- a) il prezzo;
- b) la qualità;
- c) il pregio tecnico;
- d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
- e) le caratteristiche ambientali;
- f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
- g) la redditività;
- h) il servizio successivo alla vendita;
- i) l'assistenza tecnica;
- l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
- m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
- n) la sicurezza di approvvigionamento.

Resta salva la facoltà per la Società, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

PARTE IV
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA

ART. 18

Modalità di svolgimento delle gare

Tutte le gare sono valide anche in presenza di un'unica offerta, salvo il caso in cui la Stazione Appaltante abbia stabilito espressamente nel bando/lettera invito che non si proceda all'aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.

ART. 19

Principi inerenti il bando e la lettera d'invito

Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.

Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni della documentazione di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.

Nel caso in cui un'offerta presentata violi una disposizione del bando di gara o della lettera di invito questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando o nella lettera di invito a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall'espressa previsione del bando o della lettera di invito, tale prescrizione possa comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.

ART. 20

Riapertura e proroga dei termini

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara (RUP). La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.

ART. 21

Regole per la presentazione delle offerte

Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero della lettera di invito inderogabilmente entro il termine e l'ora previsti a pena dell'esclusione dell'offerta. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dalla lettera invito per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.

Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l'ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora chiusa, tra gli atti di gara l'offerta iniziale.

ART. 22

Procedura di aggiudicazione

Fatta eccezione per “gli affidamenti diretti”, per le procedure di scelta del contraente in cui si farà ricorso al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, le operazioni finalizzate alla verifica della regolarità amministrativa e l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, sono effettuate in seduta pubblica di norma dal RUP.

Fatta eccezione per gli “affidamenti diretti”, per le procedure di scelta del contraente in cui verrà adottato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è effettuata dalla commissione giudicatrice per la cui composizione si rimanda a quanto previsto dall’art. 93 del Codice.

Nelle procedure sotto soglia, disciplinate dal presente Regolamento, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.

Il RUP o il Presidente della commissione giudicatrice, valutata la singola procedura, ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara, di adottare i provvedimenti che si rendano necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell’esperimento.

La proposta di aggiudicazione viene formulata dal RUP e inviata all’organo competente per l’approvazione.

L’organo competente è:

- il Direttore generale se il valore iniziale dell’appalto è $\leq$ a euro 200.000;
- l’organo amministrativo se il valore iniziale dell’appalto è $>$ a euro 200.000

La valutazione della congruità dell’offerta in sede di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del Codice è effettuata dal RUP che potrà richiedere l’ausilio della commissione giudicatrice.

Tutte le operazioni della procedura, ad esclusione dell’esame delle offerte tecniche, verranno effettuate in seduta pubblica e saranno verbalizzate e documentate, anche mediante appositi prospetti riassuntivi.

Tutta la documentazione viene conservata agli atti della Società per cinque anni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Per le procedure di affidamento di cui agli artt. 13 e 14 del presente Regolamento (procedure negoziate senza bando/procedura ordinaria per affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000) entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, la Società provvede a dare pubblicità all’esito della procedura mediante avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto.

ART.23

Offerte anomale

Nelle procedure negoziate senza bando disciplinate dal presente Regolamento aventi ad oggetto lavori o servizi comunque privi di interesse transfrontaliero certo, quando il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, i documenti di gara (lettera invito/disciplinare) contengono la previsione dell’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Il metodo per l’individuazione delle offerte anomale verrà indicato negli atti di gara e scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2 al Codice (successivamente nell’emanando Regolamento attuativo)

In ogni caso Emiliambiente si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART.24

Trasparenza e comunicazioni

Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, a fini di trasparenza, i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici disciplinati dal presente Regolamento sono indicati nell'articolo 28 del Codice e sono pubblicati secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sotto sezione "Bandi di gara e contratti" - del sito aziendale seguendo l'elenco di cui all'allegato al PNA 2022 n°9.

PARTE V

FORME E CONTENUTO DEL CONTRATTO

ART.25

Stipula del contratto

Nelle procedure disciplinate dalla Parte III presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto in materia di somma urgenza e protezione civile, il vincolo giuridico in capo ad Emiliambiente sorge esclusivamente all'atto della stipula del contratto.

Dopo aver verificato che il migliore offerente possieda effettivamente i requisiti autocertificati in sede di procedura di gara viene disposta l'aggiudicazione; dopodichè, poste in essere le verifiche antimafia (se dovute), la Società provvede alla stipula del contratto entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

I termini dilatori previsti dall'art.18 commi 3 (stand still sostanziale) e 4 (stand still processuale) del Codice, non si applicano agli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento (contratti sotto soglia).

Nelle procedure di affidamento diretto si procede nelle modalità descritte all'articolo 10 del presente Regolamento ("Redazione ordine di acquisto").

I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:

- mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata per contratti discendenti da affidamenti diretti;
- mediante scrittura privata anche in modalità elettronica per contratti discendenti da procedura negoziata senza bando o procedura ordinaria.

I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, la Società provvede a dare pubblicità all'esito della procedura mediante avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto

ART.26

Ordini di acquisto aperto

Resta ferma la possibilità di stipulare "Ordini di acquisto aperto" rispondenti a criteri di economicità e convenienza per importi stimati inferiori a euro 140.000 oltre IVA, per servizi e forniture, e euro 150.000 in caso di lavori.

ART. 27

Garanzie e coperture assicurative

A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti concernenti lavori, servizi e forniture disciplinati dal presente Regolamento, è facoltà della Società richiedere il rilascio di eventuali cauzioni a copertura del rischio di mancata sottoscrizione del contratto e degli oneri derivanti da inadempimento contrattuale.

La natura, l'entità e le modalità delle eventuali cauzioni richieste verranno specificate di volta in volta nella documentazione di gara attenendosi alle disposizioni di cui agli artt. 106 (Garanzie per la partecipazione alla procedura) e 117 (Garanzie definitive).

La Società ha inoltre la facoltà di inserire nei documenti di gara la prescrizione dell'obbligo di stipulare le polizze assicurative ritenute opportune per tutelare la Società in relazione alla tipologia dei lavori, servizi, forniture e prestazioni professionali da eseguire.

In generale relativamente agli affidamenti diretti, non è richiesta alcuna cauzione né provvisoria né definitiva a meno che, in relazione a particolari caratteristiche dell'affidamento, il RUP ritenga di prevedere la cauzione definitiva la quale, in tal caso, è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Relativamente agli affidamenti derivanti da procedure negoziate senza bando o da procedure ordinarie, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, se ricorrono particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, la stazione appaltante ha la facoltà di richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art.106 del codice avendo cura di motivare tale richiesta nella determina a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

Nelle medesime procedure la stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto dandone debita motivazione; se richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.

Se il valore dell'appalto è superiore alle soglie di cui all'art.14 comma 2 del Codice si applicano le previsioni di cui all'art.117 del Codice.

ART. 28

Risoluzione dei contratti

Emiliambiente ha la facoltà di risolvere i contratti disciplinati dal presente Regolamento al verificarsi di una o più delle condizioni indicate all'art.122 del Codice.

Tale facoltà è prevista anche al verificarsi dell'ipotesi espressamente prevista nel precedente articolo 10 ultimo periodo (risoluzione in caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti generali o speciali).

ART. 29

Modifica dei contratti in corso di esecuzione

Ai contratti affidati da EmiliAmbiente sia inferiori che superiori alle soglie di cui all'art.14 comma 2 del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art.120 del Codice medesimo.

Per varianti in corso d'opera si intendono le modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili o necessarie.

ART.30

Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di

sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

2. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 al Codice.

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 al Codice, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.

4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se tali funzioni non sono svolte dal direttore dei lavori, la stazione appaltante designa un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, in possesso dei requisiti, il quale assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

5. L'allegato II.14 al Codice stabilisce le attività e i compiti demandati al direttore dei lavori e agli assistenti con funzioni di direttori operativi e di ispettori di cantiere e, se presenti, delle figure di cui all'allegato I.9 del Codice medesimo.

6. L'incarico è affidato con le modalità previste dal presente Regolamento.

7. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti da dipendenti della Stazione appaltante o da professionisti esterni i quali provvedono, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

ART. 31

Contabilità lavori e modalità dei pagamenti

1. Con l'allegato II.14 al Codice sono individuate le modalità con cui il direttore dei lavori effettua l'attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori mediante le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 del Codice, in modo da garantirne trasparenza e semplificazione. Per le modalità di svolgimento della contabilità lavori EmiliAmbiente si riferisce alle procedure di qualità adottate con appositi atti interni.

2. L'esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 al Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

3. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell'attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell'esecuzione, se nominato, sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l'allegato II.14 al Codice, secondo criteri di trasparenza e semplificazione.

4. Nei contratti di cui al punto 3 il capitolato speciale contiene anche la disciplina delle contestazioni in corso di esecuzione, fatta salva l'iscrizione delle riserve secondo quanto previsto al punto 2, secondo periodo.

5. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14 al Codice. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3 del Codice, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

6. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni.

7. Lo stato di avanzamento dei lavori è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal punto successivo.

8. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei

lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.

9. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del punto 6. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento.

10. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai punti 7, 8 e 9.

11. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori, e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.

12. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

13. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.

ART. 32

Penali e premi di accelerazione

1. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

2. Per gli appalti di lavori Emiliambiente può prevedere nel bando o nell'avviso di indizione della gara che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sia riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo. Il premio è determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale ed è corrisposto a seguito dell'approvazione da parte di Emiliambiente del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. Nei documenti di gara iniziali Emiliambiente si può riservare la facoltà di riconoscere un premio di accelerazione determinato sulla

base dei predetti criteri anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine di cui al terzo periodo si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

ART. 33

Collaudi e certificati di regolare esecuzione

I contratti sotto soglia disciplinati dal presente Regolamento se di importo ≥ 40.000 sono soggetti a certificazione di regolare esecuzione rilasciata per i lavori dal Direttore dei lavori e, per le forniture e per i servizi, dal RUP o dal Direttore dell'esecuzione se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Per i contratti sopra soglia comunitaria si applicano le seguenti prescrizioni:

1. I contratti sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. Il collaudo finale o la verifica di conformità deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Nella lettera d'incarico, in presenza di opere o servizi di limitata complessità, i tempi possono essere ridotti. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
4. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori EmiliAmbiente nomina da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra Tecnici incaricati con le modalità previste dal presente Regolamento in possesso di titoli rapportati alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità.
5. Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, EmiliAmbiente può prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto. Per la nomina e il compenso dei verificatori si applica il punto precedente.
6. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità:

- a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, a quelli in quiescenza nella regione o nelle regioni dove è stata svolta l'attività di servizio;
- b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in servizio oppure in trattamento di quiescenza, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea ubicati nella regione o nelle regioni dove è svolta per i dipendenti in servizio oppure è stata svolta per quelli in quiescenza, l'attività di servizio;
- c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione del contratto;
- d) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare;
- e) a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara.

7. Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, sono disciplinati dall'allegato II.14 al Codice.

8. Salvo motivate esigenze, le attività di verifica di conformità sono svolte durante l'esecuzione dei contratti a prestazioni periodiche o continuative.

9. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 al Codice oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso.

10. In caso di appalti misti (lavori/servizi) se l'oggetto principale è riferito ai lavori sarà redatto il collaudo, al contrario, qualora l'oggetto principale sia riferito ai "servizi" verrà eseguita la "verifica di conformità".

PARTE VI

NORME FINALI

Articolo 34 - Abrogazione di norme

Il presente regolamento si applica ai procedimenti avviati dopo la sua approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei regolamenti aziendali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo regolamentare.